

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

CENTRO PER L'INTEGRAZIONE E STUDI INTERCULTURALI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, un'associazione di promozione sociale, denominata "Associazione di Promozione sociale Centro per l'Integrazione e Studi Interculturali", in sigla "C.I.S.I.", al fine di svolgere, in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 2 – Sede

La sede dell'associazione è fissata in Ascoli Piceno, Corso di Sotto n. 10, interno 15. Il cambio di indirizzo nello stesso Comune non necessita di modifica dello statuto sociale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Scopi

L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi.

L'associazione è senza fini di lucro; pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione si propone di promuovere attività sociali, culturali e soprattutto interculturali, ricreative, ludiche, in riferimento all'integrazione e alla formazione di una cittadinanza mondiale. Non ha alcuna finalità politica e si propone altresì

finalità benefiche e solidaristiche.

L'Associazione potrà Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, sociali e ricreative atte a soddisfare le esigenze degli associati; offrire agli associati un punto di riferimento idoneo alla gestione del tempo libero.

L'Associazione crede nell'immigrazione come risorsa e fonte di necessario e stimolante rinnovamento civile, culturale e antropologico.

Intercultura non è multi-cultura: non convivenza a se stante di culture diverse, ma interazione che porta all'auto-consapevolezza, alla crescita, all'arricchimento attraverso l'altro.

Con l'impegno dei suoi associati, l'Associazione si propone di operare per il progresso civile della collettività attraverso mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale.

Articolo 5 – Oggetto sociale

L'Associazione, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, potrà organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, sociali e ricreative atte a soddisfare le esigenze degli associati e della collettività in genere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione, al fine del raggiungimento degli scopi sociali che si è posta, potrà organizzare e realizzare:

- un sito internet aperto a tutta la cittadinanza in cui sarà reperibile materiale da scaricare e condividere;
- iniziative di educazione linguistica basate su metodi didattici innovativi, finalizzate anche alla preparazione per il conseguimento di certificazioni;
- percorsi di apprendimento interculturali aperti all'intera cittadinanza in cui saranno approfondite in senso critico questioni legate al territorio e al suo rapporto con il mondo, ma anche, e soprattutto, riflessioni storiche, geopolitiche

su varie realtà (paesi di provenienza degli immigrati a confronto, equilibri internazionali...) che forniranno elementi conoscitivi per una consapevole analisi delle necessità sociali del "cittadino mondiale";

- percorsi di mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale;
- azioni di supporto-consulenza alla comunità, con particolare attenzione alle necessità di integrazione nel territorio in cui si opera;
- eventi e altre iniziative artistico - culturali di sensibilizzazione, relativamente alla necessità dell'integrazione;
- progetti e laboratori svolti attraverso materiale giornalistico, cinematografico, letterario, teatrale e artistico in generale;
- corsi di aggiornamento per docenti in riferimento agli Studi interculturali, attraverso il ricorso a consulenze di esperti nel settore;
- convegni, meeting, Workshop, conferenze e videoconferenze di argomento sociale e interculturale;
- pubblicazione di materiale per raccogliere le esperienze effettuate e dare continuità al percorso svolto;
- collaborazioni con le associazioni del territorio a supporto della comunità, fornendo valore nei settori di propria competenza.

Più in generale, l'associazione potrà occuparsi della realizzazione, diretta o partecipata, di qualsiasi tipo di iniziativa sociale e/o culturale.

L'associazione, nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed amministrativa, può stabilire con altri enti ed organizzazioni similari forme di collaborazione organiche e continuative.

L'Associazione ha facoltà di aderire ad altre organizzazioni con finalità analoghe ed accreditarsi presso Enti Pubblici e privati, Università, Enti di Formazione ecc.

L'Associazione potrà comunque svolgere ogni altra attività, anche di carattere commerciale, che vada ad integrarsi e a completare le attività enunciate, purché sia marginale ed effettuata in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto all'attività istituzionale e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 6 – svolgimento attività

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Articolo 7 – libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Associati dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque associato ne faccia motivata istanza.

Articolo 8 – Trasparenza e pubblicità

Tutti gli atti, le delibere, i bilanci sia preventivi che consuntivi, gli avvisi di convocazione e tutti gli atti inerenti il'Associazione devono essere portati a conoscenza degli associati e di chiunque ne abbia legittimo interesse in maniera rapida e trasparente: pertanto tutti gli atti sociali devono rimanere affissi presso la sede sociale per un periodo di almeno 15 giorni. Ciascun associato può chiedere visione dei libri dell'Associazione e dei deliberati sociali e farsene rilasciare copia a proprie spese.

Articolo 9 – Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio della Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche o dagli stessi associati, dagli avanzi netti di gestione.

In dettaglio, per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quota d'ammissione;
- b) quote associative annue;
- c) entrate per servizi resi nell'ambito delle attività statutarie;
- d) introiti da manifestazioni culturali;
- e) sottoscrizioni a premi;
- f) inserzioni pubblicitarie;
- g) introiti derivanti dal suo patrimonio;
- h) altre entrate istituzionali e non.

L'associazione potrà esercitare in via meramente marginale e senza scopri di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento nell'ambito delle attività indicate nell'articolo 5, pure e sempre svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'associazione.

In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota d'ammissione per i nuovi associati e la quota associativa annuale.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti versare ulteriori somme rispetto a quelle originarie ed a quelle annuali.

I versamenti delle quote, come sopra determinate, per l'ammissione e l'iscrizione annuale, sono comunque a fondo perduto; tali versamenti non sono comunque rivalutabili in nessun caso, e quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Le quote ed i versamenti degli associati sono strettamente personali ed intrasmissibili a terzi, e mai rivalutabili sia durante la vita che all'atto dello scioglimento dell'Associazione.

Articolo 10 – Rendiconto economico finanziario

Gli esercizi dell'Associazione coincidono con l'anno solare. Per ogni esercizio è obbligatorio predisporre un rendiconto economico finanziario; pertanto, entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati entro il 30 Aprile.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, in visione a tutti coloro che ne siano interessati.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per il raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare di reinvestirli a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 11 – associati: diritti e doveri

Può aspirare alla qualifica di associato chiunque goda dei diritti civili, abbia i requisiti

dell'onestà e della buona educazione necessari ad una civile convivenza sociale e nutra sentimenti e comportamenti democratici.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità dell'associazione, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

Articolo 12 – ammissione ad associato

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo con i propri dati anagrafici e recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età ed in regola con il pagamento delle quote sociali, il diritto di voto nelle Assemblee, per

l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e la loro eleggibilità alle cariche amministrative.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescritto, la stessa si intende respinta.

In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne la motivazione.

Gli associati acquisiscono tutti stessi diritti e doveri.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme che regolano la vita dell'Associazione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associato solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Articolo 13 – recesso associati

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare, per iscritto, la sua volontà di recedere; tale recesso ha effetto immediato. Il Consiglio Direttivo preso atto della volontà dell'associato, lo depenna dall'elenco degli iscritti.

Articolo 14 – esclusione associato

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, ovvero per il mancato rispetto al presente statuto od ai regolamenti interni, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà porre in atto la clausola compromissoria di cui all'art. 26 di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa

fino alla pronuncia del Conciliatore.

Articolo 15 – organi dell'associazione

Sono organi della Associazione, se eletti:

1. l'Assemblea Generale degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'associazione;
4. il Vice Presidente
5. il Segretario del Consiglio Direttivo;
6. il Tesoriere;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. In particolare, le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

In ogni caso, tutte le cariche sociali hanno natura elettiva.

Articolo 16 – assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa può essere ordinaria e straordinaria e può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 17 – assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il tesseramento.

Sono prerogative dell'Assemblea ordinaria degli Associati:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

b) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

c) approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;

d) deliberare l'adesione ad altre strutture associative a livello locale e nazionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli Associati o da almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice anche consegnata a mano e/o comunicazione affissa in bacheca ovvero a mezzo fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato dell'Associazione ha diritto al voto singolo, non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Associato dell'Associazione.

Articolo 18 – assemblea straordinaria

L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse modalità di cui all'articolo precedente; essa delibera con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'assemblea stessa; essa delibera in merito ai seguenti temi:

- a) scioglimento e liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- b) sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò fosse consentito dalla legislazione vigente;
- c) acquisto di beni immobili;
- d) modifiche al presente statuto.

Per le Assemblee straordinarie tenute in seconda convocazione valgono le norme dell'articolo precedente.

Articolo 19 – consiglio direttivo

La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo 5 (cinque) membri.

I Consiglieri devono essere Associati dell'Associazione, durano in carica 8 (otto) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno anche un solo consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre provvedere alla sua rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- c) l'ammissione alla Associazione di nuovi Associati;
- d) la predisposizione annuale del rendiconto consuntivo, surrogato da apposite relazioni;
- e) redazione di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerente l'attività sociale;
- f) stabilire l'importo della tassa di ammissione e la quota associativa annua.
- g) predisporre i regolamenti interni da portare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti e categorie di atti in nome e per conto della Associazione. Può avvalersi di commissioni di lavoro nell'espletamento delle sue funzioni e di tecnici e consulenti esterni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un altro consigliere. La convocazione è fatta mediante lettera postale o consegnata a mano, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita o recapitata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 20 – Presidente dell'associazione

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico-finanziario da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.

Articolo 21 – Vice presidente dell'associazione

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Al Vice Presidente inoltre possono essere affidati compiti specifici dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 22 – il segretario del Consiglio direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Associati dell'Associazione.

Articolo 23 – il tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua incassi e pagamenti, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico/finanziario annuale accompagnandolo da idonea documentazione contabile

Articolo 24 – scioglimento

L'associazione si scioglie oltre che per le cause previste dalla legge anche per decisione degli associati. La delibera che dispone lo scioglimento dell'associazione deve essere approvata con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – leggi applicabili

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile. Il presente statuto si intende inoltre adeguato alle disposizioni del comma 8°) dell'art. 148 del TUIR allo scopo di ottenere i benefici fiscali previsti da tale articolo per gli enti di tipo associativo.

Articolo 26 – clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà sottoposta al tentativo di conciliazione presso Ente scelto dalla parte più diligente, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Nel caso il cui il tentativo fallisca, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.